Federazione delle Ascom della provincia di Treviso

Via S. Venier, 55 – 31100 Treviso
Tel 0422.580361 - Fax 0422.592327
sindacale@unascom.it - unascom@pec.it
Codice Fiscale 94080590261

Prot. CIRC. 1

Data 05/01/2021

Alle aziende associate Confcommercio della provincia di Treviso

OGGETTO: Emergenza Coronavirus – Ulteriori disposizioni in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Il Consiglio dei Ministri, conclusosi **nella tarda notte di ieri, ha approvato un decreto-legge** che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel momento di stesura di questa circolare il testo del Decreto Legge non è ancora disponibile in Gazzetta Ufficiale e pertanto si riportano di seguito le indicazioni così come riassunte nel Comunicato stampa del Governo.

Il testo del Decreto legge prevede:

- per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
- Resta ferma l'applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, tra cui:
- il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 (consentiti esclusivamente gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità e salute);
- **obbligo di indossare la mascherina** nei luoghi al chiuso ed in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
- nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 si applicano le misure previste per la zona "gialla". In tali giornate, pertanto:
- <u>le attività dei servizi di ristorazione</u> (bar, ristoranti, pasticcerie ecc) sono consentite dalle ore 05.00 alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. La ristorazione nelle strutture ricettive è consentita senza limitazioni di orario limitatamente ai clienti ivi alloggiati. E' sempre consentita la consegna a domicilio e l'asporto fino alle ore 22.00;
- <u>le attività commerciali al dettaglio</u> si svolgono a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengono in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto.
- Obbligo <u>per tutti</u> di esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi negli esercizi ed impedire l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto, nonché dell'applicazione delle Linee Guida per apertura delle attività economiche (quelle vigenti sono quelle approvate dalla Conferenza delle Regioni l'8 ottobre).
- nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta "zona arancione" (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020).

E' vietato, pertanto, ogni spostamento in un Comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione salvo che per esigenze lavorative, studio, salute, necessità o per svolgere attività/usufruire servizi non disponibili in tale comune. Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. In tali giorni pertanto:

- <u>le attività dei servizi di ristorazione</u> (quali bar, pasticcerie, ristoranti) sono sospese. Resta consentita la vendita per asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio, nonché le mense ed il catering continuativo su base contrattuale. La ristorazione nelle strutture ricettive è consentita senza limitazioni di orario limitatamente ai clienti ivi alloggiati;
- <u>le attività commerciali al dettaglio</u> sono aperte senza limitazioni (eccezione fatta per la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, con deroga per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole). Si ricorda l'applicazione delle Linee Guida per apertura delle attività economiche (quelle vigenti sono quelle approvate dalla Conferenza delle Regioni l'8 ottobre) e l'obbligo di esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel locale.

Il Decreto Legge approvato rivede, infine, i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone "arancioni" e "rosse" (le soglie che fanno scattare una o l'altra zona sono state abbassate.

<u>Si attendono, pertanto, le future Ordinanze del Ministero della Salute</u> (probabilmente nella giornata di venerdì) <u>che individueranno la zona a cui apparterrà anche il Veneto e che detteranno le misure in essere dall'11</u> gennaio 2021.

Per informazioni e chiarimenti, potete rivolgervi alla vostra Ascom di riferimento (Castelfranco Veneto 0423 4235 – Oderzo 0422 712882 – Treviso 0422 5706 Conegliano 0438 22221 Mogliano Veneto 041 5905272 Montebelluna 0423 300201 – Vittorio Veneto 0438 555146).

Rimangono in ogni caso a disposizione anche gli uffici sindacali Unascom (Dr.ssa Katia Cisolla 0422 580368 Dr. Alberto Tessariol 0422 572447).

Cordiali saluti.

Dr. Federico Capraro Presidente Unascom